



Ordine degli Avvocati di Milano -

La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

STEFANO PIERO LUCA MINIATI

20 settembre 2024

**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**
since 1845

La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Agenda

La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Agenda

- **Inquadramento normativo e aspetti civilistici**

- *la norma di riferimento*
- *l'inquadramento sistematico*
- *la forma*
- *il contenuto*
- *l'inadempimento*
- *l'attivazione della clausola*

- **La clausola nel contratto di agenzia**

- *l'ammissibilità della clausola*
- *gli effetti sul preavviso*
- *gli effetti sull'indennità ex art. 1751*



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo e aspetti civilistici

La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

La norma di riferimento

Art. 1456 c.c.: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica **di diritto** quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Evoluzione storica

La clausola risolutiva espressa rientra nel *genus* delle **clausole risolutive**, ovvero quelle clausole apposte ad un negozio che prevedono e disciplinano la risoluzione degli effetti di questo, come, ad esempio, la condizione risolutiva (art. 1353) e la facoltà di recesso unilaterale (art. 1373).

La clausola risolutiva espressa, detta anche **patto commissorio**, non era disciplinata nel codice civile del 1865 sotto la cui vigenza in dottrina e in giurisprudenza si assimilava la clausola risolutiva alla condizione risolutiva con conseguente immediata risoluzione nell'ipotesi di inadempimento.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L'inquadramento sistematico

Strumento tipico di risoluzione / cessazione dei contratti in generale e, dunque, in particolare, anche dei contratti di agenzia.

Rientra nel *genus* delle **clausole risolutive**: apposte ad un negozio che prevedono e disciplinano in varie forme e a varie condizioni e termini la risoluzione degli effetti di questo.

- **condizione risolutiva**, regolata dall'art. 1353, per cui “Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”;
- **recesso unilaterale**, regolata questa volta dall'art. 1373 per cui “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata – come quello di agenzia – o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”.

Art. 1750 c.c. co. 2, per cui “se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso **dandone preavviso** all'altra in un termine stabilito” preavviso poi regolato dal successivo comma 3.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L'inquadramento sistematico

Forma di **autotutela privata** a fronte di un inadempimento, ammessa espressamente dalla legge, che sorge da una **convenzione delle parti** del contratto.

Da esercitarsi mediante una **dichiarazione unilaterale di volontà** diretta all'inadempiente e pertanto da collegarsi, non alla volontà espressa dai contraenti nel patto commissorio come dedotto in contrato, bensì alla ulteriore volontà **unilaterale** del contraente deluso ex art. 1456 di volersi avvalere di tale clausola.

- **Negozio giuridico unilaterale**, con funzione costitutiva;
- **Dichiarazione recettizia**;
- non è prescritto alcun termine di decadenza.

La Risoluzione dunque opera automaticamente, al momento della ricezione della dichiarazione fatta dal contraente deluso: trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia, al momento in cui questa perviene a conoscenza del destinatario.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

La forma

Costituisce un **patto accessorio** rispetto al contratto e può essere stipulata anche in un momento diverso rispetto al contratto.

Nessuna forma particolare è richiesta dall'ordinamento per la clausola risolutiva espressa la quale, quindi, può essere stipulata con la stessa forma prevista per il contratto al quale accede.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Il contenuto

Il contenuto tipico: essa deve individuare esattamente l'obbligazione o le obbligazioni il cui inadempimento genera la risoluzione del contratto.

Clausola di stile: la clausola che faccia riferimento generico a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto (C. 11055/2002; C. 5147/2001; C. 5169/1990).

Dottrina: in quest'ipotesi la clausola è un mero richiamo alla disciplina generale della risoluzione ex art. 1453 e alla necessità di un'azione giudiziale per ottenere l'effetto risolutorio.

Valida, invece, clausola con preciso riferimento a tutte le singole obbligazioni derivanti dal contratto analiticamente specificate.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo e aspetti civilistici

Riepilogando, dunque, una clausola risolutiva espressa, secondo le regole generali, attribuisce il potere privato di risoluzione quando concorrano queste due condizioni:

1. sia stato **specificatamente stabilito** quali hanno da essere le **prestazioni**, e le loro relative modalità, la cui mancata esecuzione potrà dar luogo alla risoluzione;
2. risulti effettivamente la volontà delle parti di fare operare la risoluzione non dalla sentenza di un giudice, ma dalla **volizione del creditore deluso** espressa chiaramente alla controparte: è necessario che risulti una tale volontà delle parti, non bastando il primo presupposto della specifica determinazione di quei fatti che dovranno costituire causa di risoluzione, in quanto ciò potrebbe essere fatto al semplice scopo di convenire preventivamente l'eliminazione di ogni futura discussione sulla gravità o meno dell'inadempimento.

Dunque, come abbiamo detto, è necessario che il creditore deluso dichiari all'inadempiente che esso intende avvalersi, e che si avvale, del potere di risoluzione.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia


Inquadramento normativo e aspetti civilistici

Non ha natura vessatoria ex art. 1341, 2° co.

La sua efficacia non è condizionata alla specifica sottoscrizione.

In senso contrario si afferma la **vessatorietà** riconducendo la clausola di cui all'articolo in commento a quelle che prevedono la facoltà di recedere dal contratto.

Nel primo senso si esprime la giurisprudenza rilevando che la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è **insita nel contratto stesso** e che la clausola risolutiva si limita a rafforzare tale facoltà e ad accelerare la risoluzione (C. 15365/2010; C. 369/2000; C. 126/1992; C. 265/1989; C. 6886/1987).



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Inquadramento normativo e aspetti civilistici

Necessario che l'inadempimento dell'obbligazione sia in primo luogo imputabile.

Colpa è presunta ai sensi dell'art. 1218:

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» e cioè che In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa)».

Non è, invece, necessario che l'inadempimento sia grave ex art. 1455 poiché tale valutazione è rimessa ex ante all'autonomia delle parti.

Principio temperato dalla necessità di un'interpretazione secondo buona fede della clausola risolutiva espressa.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L'attivazione della clausola

La dichiarazione è atto di esercizio del corrispondente diritto potestativo alla risoluzione.

Atto negoziale, unilaterale e recettizio.

Nessuna forma prescritta per la dichiarazione.

Ovviamente nell'ambito dei rapporti di agenzia siccome questi devono essere provati per iscritto e generalmente sono redatti per iscritto, anche tale dichiarazione sarà effettuata **per iscritto** (anzi sarà probabilmente la stessa clausola risolutiva espressa a prevedere che la dichiarazione sia fatta con determinate forme, scritte).

Ammissibile una **rinuncia tacita** alla clausola risolutiva espressa che si manifesta mediante **comportamenti incompatibili** con la conservazione del diritto alla risoluzione.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

La clausola nel contratto di agenzia

La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L'ammissibilità della clausola

Mediante tale strumento contrattuale, le parti predeterminano una ipotesi di **cessazione immediata**, senza preavviso, del rapporto ed operano una valutazione *ex ante* della **gravità dell'inadempimento**, che dà luogo alla cessazione di qualsiasi rapporto contrattuale, ivi incluso quello di agenzia.

La giurisprudenza di legittimità è da tempo favorevolmente orientata in merito all'ammissibilità della clausola in parola, anche nell'ambito del rapporto di agenzia, stante le differenze peculiari rispetto al rapporto di lavoro subordinato.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L'ammissibilità della clausola

Corte d'appello di Milano, sez. lav., 16/02/2023 n. 120

Anche nel rapporto di agenzia può essere validamente prevista una clausola risolutiva espressa che esonera il giudice dal compiere qualsivoglia indagine sull'entità dell'inadempimento rispetto all'interesse della controparte, essendo a lui demandato il solo compito di accertare se l'inadempimento sia imputabile al soggetto obbligato: la clausola risolutiva espressa attribuisce dunque al contraente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza.

Numerose pronunce hanno ribadito la **piena validità ed efficacia** di tali pattuizioni nell'ambito di un contratto di agenzia, a patto, secondo le regole generali, che le condizioni per la risoluzione siano **specificamente identificate** e che le clausole stesse non contengano un **generico rimando** a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto (*Ex multis*, Cass. Civ. Sez. II n. 23879/2021, Cass. Civ. Sez. II, n. 32681/2019, Cass. Civ. Sez. Lav. Sez. III n. 1950/2009).

Questa clausola, dunque, di norma inserita in un contratto di agenzia a favore del solo preponente, consente di **porre termine al rapporto** con effetto immediato indipendentemente dalla gravità dell'inadempimento.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L'ammissibilità della clausola

In caso di controversia il giudice che fosse investito della relativa controversia dovrebbe infatti limitarsi:

- ad accertare l'esistenza dell'inadempimento;
- ad accertare l'imputabilità dello stesso, quanto meno a titolo di colpa all'agente;
- e a prescindere totalmente dalla gravità dell'inadempimento stesso. Difatti la gravità si presume per il solo fatto dell'inserimento dell'obbligazione nella clausola;
- la clausola dovrà altresì essere accettata dall'agente.

Inoltre, in ordine all'imputabilità dell'inadempimento, va sottolineato che il meccanismo della clausola risolutiva espressa stabilisce un'inversione dell'onere della prova con la conseguenza che sarà il soggetto inadempiente a dover dimostrare la sua assenza di colpa.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

L'ammissibilità della clausola

La giurisprudenza nel corso del tempo ha tuttavia evidenziato una serie di **limitazioni** degli effetti dell'attivazione della clausola risolutiva espressa nell'ambito di un contratto di agenzia, tendenzialmente a tutela della posizione dell'agente.

In particolare, l'attivazione di tale clausola, determina diverse questioni sugli effetti della risoluzione.

Infatti, in linea generale in un contratto di agenzia:

- ai sensi dell'art. 1750 il recesso, che, lo ricordiamo, è *ad nutum*, può essere adottato nell'ambito di un rapporto a tempo determinato solo previo rispetto di un **periodo di preavviso**, in mancanza del quale si determina un diritto dell'agente al **risarcimento del danno**;
- ai sensi dell'art. 1751 c.c. la cessazione del rapporto che non sia determinata da **giusta causa** può determinare alle condizioni ivi stabilite la corresponsione delle relative indennità.

In merito a questi due aspetti, dunque, la giurisprudenza, con riferimento agli effetti che su di essi può avere una clausola risolutiva espressa ha avuto nel tempo varie evoluzioni.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Gli effetti sul preavviso

PREAVVISO

In particolare, con riferimento al preavviso la giurisprudenza ha dapprima affermato che

Cass. civ. sez. lav. n. 4369/1997

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice.

Cass. civ., sez. lav., n. 8607/2002

Nel rapporto di agenzia, a differenza del rapporto di lavoro subordinato, è consentita la predeterminazione consensuale dell'inadempimento, che legittima il recesso senza preavviso.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Gli effetti sul preavviso

PREAVVISO

Tuttavia un orientamento più recente ha stabilito che:

Cass. 18 maggio 2011 n. 10934

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente [...] è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge e di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche se sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.

Corte d'appello di Bologna, sez. lav., 27/08/2014 n. 1018

Una clausola risolutiva espressa (nella specie: di raggiungimento di determinati obiettivi di vendita) può essere ritenuta legittima in un contratto di agenzia nei soli limiti in cui, oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi, non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete tali da non legittimare ex lege un recesso in tronco; ne consegue che il ricorrere di un inadempimento previsto da una tal clausola non giustifica di per sé il recesso in tronco della preponente, dovendosi verificare la sussistenza di un inadempimento che integri la giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Gli effetti sul preavviso

PREAVVISO

Cass. civ., sez. lav., ord. n. 22246/2021

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Gli effetti sul preavviso

PREAVVISO

Cass. civ., sez. II, n. 18030/2023

Il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'articolo 1751, comma 2, Cc. In caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa - che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa -, pertanto, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'articolo 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Gli effetti sul preavviso

PREAVVISO

Tale orientamento muove dalla conclusione della Cassazione: preavviso nel rapporto di agenzia non è derogabile dalle parti. Anche qui tuttavia contrasto:

Cass. civ. n. 14436/2000

Nell'ambito del rapporto di agenzia, all'autonomia delle parti è dato di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche riguardo al preavviso, come può avvenire in generale per i rapporti contrattuali a durata indeterminata (escluso il rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2118 c.c.); pertanto, può anche essere contrattualmente ridotta la durata del preavviso fino, al limite, ad escluderne la necessità.

Vs

Cass. Civ. n. 16487, 2014

In tema di contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. (come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano – come consentito dall'art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio – ha previsto, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Gli effetti sul preavviso

PREAVVISO

Non mancano tuttavia orientamenti ancora diversi, per cui si veda:

Tribunale Macerata 14/11/2023 n. 17

Nel caso di risoluzione del contratto di agenzia, per il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'agente e concordati tra le parti, l'agente non ha diritto né all'indennità sostitutiva di preavviso, né tantomeno all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., tenuto conto che: quanto alla prima indennità, non trattandosi di recesso dal contratto di agenzia ma, più propriamente, di risoluzione contrattuale per il verificarsi di una delle condizioni di cui alla clausola risolutiva espressa concordata tra le parti, nessun preavviso è dovuto per la comunicazione del recesso, e, pertanto, nessuna indennità sostitutiva del preavviso può essere liquidata in favore dell'agente.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

INDENNITA' 1751

Discorso analogo per l'effetto della clausola risolutiva espressa sull'indennità ex art. 1751 c.c.

Secondo l'orientamento dottrinale giurisprudenziale prevalente, ove l'inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa non configuri la fattispecie dell'inadempimento di quell'articolo 1751 (cioè di una gravità tale da non giustificare la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto) potrebbe realizzarsi la situazione in cui l'opponente ben potrà risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva ma l'Agente manterrà il diritto a vedere riconoscersi l'indennità di cessazione del rapporto.

In tale ipotesi infatti non sarebbe sufficiente la valutazione sulla gravità dell'inadempimento svolta *ex ante* dalle parti in sede di stipulazione della clausola risolutiva espressa perché la disposizione di cui l'articolo sembrerebbe riferirsi ad una valutazione di gravità dell'inadempimento di **carattere obiettivo** che viene svolta dal giudice successivamente al verificarsi di inadempimento per concludere che una clausola risolutiva espressa può ritenersi valida nei limiti in cui l'inadempimento integri una **giusta causa di recesso** appunto.

Anche qui tuttavia l'orientamento non è certamente pacifico per cui si riporta nuovamente la pronuncia del tribunale di Macerata.



La Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Gli effetti sull'indennità ex art. 1751

Ciò posto, al fine di garantire validità ad una clausola dovrà dunque prestarsi attenzione alla sua redazione ed in particolare sarà opportuno:

- indicare con precisione le **obbligazioni contrattuali** ritenute rilevanti dalle parti;
- evitare il **generico riferimento** a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto (clausola questa che è ritenuta priva di efficacia);
- indicare, per quanto possibile, un **numero circoscritto di obbligazioni**;
- ottenere l'**accordo espresso dell'agente**;
- indicare poi **cause di risoluzione** (dunque inadempimenti) **ragionevoli** e cioè che possano astrattamente integrare anche inadempimenti gravi.

In particolare la clausola risolutiva espressa per antonomasia è quella relativa ai **minimi di vendita**.

Affinché tale clausola possa dunque essere valida dovrà prevedere **minimi ragionevoli e raggiungibili**, calcolati anche in base a dati statistici (sia storici che comparativi con altre zone) e che comunque siano connessi a interessi meritevoli della preponente (ad esempio evitare che la zona assegnata scenda sotto un determinato volume di affari).

In tal modo la clausola potrà essere ritenuta valida e, anche seguendo l'orientamento più rigoroso, poter permettere un **recesso effettivamente in tronco** e senza pagamento di indennità, in quanto comunque la sua stipulazione, pur dovendosi verificare comunque un inadempimento, potrà essere utilizzata dal giudice per valutare la rilevanza dell'inadempimento stesso.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms,

related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities